



STATUTO CONSORZIALE

*Adottato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 4/6 del 28 giugno 2010
Approvato con modificazioni dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 3 agosto 2010
(Comunicazione della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti prot. 425250 del 5 agosto 2010)*

CAPO I

NATURA GIURIDICA – SEDE – FINALITA’ – COMPRENSORIO – PERIMETRO

Art. 1 – Natura giuridica - sede

1. Il Consorzio di bonifica Brenta, costituito con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1408 del 19 maggio 2009 è retto dal presente statuto.
2. Il Consorzio, ente di diritto pubblico economico – ai sensi dell’art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell’art. 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, ha sede in Cittadella (PD).

Art. 2 - Finalità

1. Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica e all’irrigazione, alla difesa del suolo e dell’ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile, attraverso anche:
 - a) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;
 - b) la partecipazione all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti;
 - c) l’esecuzione, la manutenzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua superficiali, nonché il ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione;
 - d) il riutilizzo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;

- e) l'assunzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
- f) l'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
- g) il coordinamento delle iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;
- h) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque;
- i) l'utilizzo delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento alle imprese produttive;
- j) la partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio di bonifica.

Art. 3 – Comprensorio

1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. 70933 che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:

PROVINCIA DI PADOVA

1) Campodoro	1116 ettari
2) Campo San Martino	356 ettari
3) Carmignano di Brenta	1473 ettari
4) Cittadella	2974 ettari
5) Curtarolo	260 ettari
6) Fontaniva	2062 ettari

7) Galliera Veneta	901 ettari
8) Gazzo	2264 ettari
9) Grantorto	1407 ettari
10) Limena	994 ettari
11) Mestrino	1930 ettari
12) Padova	142 ettari
13) Piazzola sul Brenta	4100 ettari
14) Rubano	1456 ettari
15) Saccolongo	555 ettari
16) San Giorgio in Bosco	1562 ettari
17) San Martino di Lupari	289 ettari
18) San Pietro in Gu'	1780 ettari
19) Selvazzano Dentro	1266 ettari
20) Veggiano	1496 ettari
21) Villafranca Padovana	2383 ettari
Provincia di Padova: totale	30766 ettari

PROVINCIA DI TREVISO

22) Castelfranco Veneto	283 ettari
23) Castello di Godego	939 ettari
24) Loria	1317 ettari
Provincia di Treviso: totale	2539 ettari

PROVINCIA DI VICENZA

25) Bassano del Grappa	2655 ettari
26) Bolzano Vicentino	1026 ettari
27) Breganze	1716 ettari
28) Bressanvido	856 ettari
29) Calvene	15 ettari
30) Camisano Vicentino	3002 ettari
31) Cartigliano	750 ettari
32) Cassola	1272 ettari

33) Fara Vicentino	403 ettari
34) Grisignano di Zocco	1699 ettari
35) Grumolo delle Abbadesse	1493 ettari
36) Longare	691 ettari
37) Lugo di Vicenza	360 ettari
38) Marostica	1270 ettari
39) Mason Vicentino	1198 ettari
40) Molvena	107 ettari
41) Montegalda	1768 ettari
42) Mussolente	1536 ettari
43) Nove	807 ettari
44) Pianezze	490 ettari
45) Pove del Grappa	251 ettari
46) Pozzoleone	1129 ettari
47) Quinto Vicentino	1436 ettari
48) Romano d'Ezzelino	1391 ettari
49) Rosà	2437 ettari
50) Rossano Veneto	1066 ettari
51) Sandrigo	2.318 ettari
52) Schiavon	1196 ettari
53) Tezze sul Brenta	1798 ettari
54) Torri di Quartesolo	1492 ettari
Provincia di Vicenza: totale	37628 ettari

RIEPILOGO

In Provincia di Padova	30766 ettari
In Provincia di Treviso	2539 ettari
In Provincia di Vicenza	37628 ettari
Complessivamente	70933 ettari

Art. 4 – Perimetro del comprensorio e perimetro di contribuenza

1. Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge:

Partendo da nord e seguendo il senso antiorario (utilizzando quali descrizioni le denominazioni riportate nella mappa catastale ufficiale):

dall'attraversamento del fiume Brenta al limite comunale Solagna - Pove, percorre la strada comunale Bosi Valeson, con andamento est-ovest, fino all'incontro della strada comunale degli Alberi; percorrendo quest'ultima da nord a sud arriva all'incrocio fra le strade comunali degli Alberi, di Grotella e del Castello; segue quest'ultima con andamento est-ovest per il primo tratto e nord-sud per il secondo tratto, fino al torrente Rea.

Percorrendo la sponda destra del torrente Rea giunge all'incrocio fra quest'ultimo e la strada Campesana e di Valvecchia che segue fino all'incrocio con la strada comunale di Sant'Eusebio che percorre fino a Sant'Eusebio, quindi la strada comunale dei Santi fino all'incrocio con la strada comunale di Ca' Roberti fino ad incrociare la strada comunale di Valrovina che segue fino a San Giorgio. Da San Giorgio si mantiene sul confine fra i mappali (Foglio 39) n° A - 133 - 131 - 708 - 129 - 706 - 539 - 540 - 391 - 280 - 263 - 678 esclusi dal perimetro ed i mappali n° 135 - 134 - 148 - 528 - 529 - 531 - 535 - 538 - 537 - 536 - 393 - 683 - 116 e 115 compresi nel perimetro, poi (Foglio 38) segue il confine fra i mappali n° 69 - 71 - 96 - 95 - 76 - 93 - 92 - 87 - 86 - 83 - 82 - 112 - 67 - 66 - 65 - 64 - 63 e 26 esclusi ed i mappali n° 72 - 73 - 94 - 88 - 62 - 74 - 84 - 98 - 527 - 105 compresi, fino alla strada provinciale della Fratellanza che segue per pochi metri verso nord arrivando al torrente Silan. Corre lungo la sponda destra di quest'ultimo fino al confine col mappale (Foglio 41) n° 93 escluso, segue quindi il confine fra i mappali (Foglio 41) n° 158 - 93 - 161 - 162 - 120 - 119 esclusi e n° 201 - 163 - 124 - 202 - 160 e 96 compresi, arrivando in tal modo al confine del Comune di Marostica.

In territorio del Comune di Marostica segue il confine fra i mappali (Foglio 3) n° 18 - 338 - 336 - 334 - 332 - 574 - 101 - 100 - 99 - 98 - 97 - 96 - 920 - 919 - 918 - 917 - 506 - 505 - 563 - 478 - 93 - 92 - 529 - 91 - 446 - 89 - 83 - 78 - 79 - 473 - 614 - 613 - 585 - 754 - 729 - 68 - 496 - 823 - 820 - 819 - 59 - 46 - 45 - 44 - 961 - 963 - 973 - 972 - 346 - 494 - 203 - 373 - 206 - 416 - 415 - 207 esclusi ed i mappali n° 1057 - 107 - 105 - 104 - 103 - 523 - 524 - 451 - 191 - 158 - 159 - 682 - 156 - 366 - 365 - 86 - 363 - 85 - 1114 - 522 - 64 - 62 - 63 - 349 - 348 - 974 - 975 - 236 - 481 - 215 - 214 - 418 - 417 e (Foglio 2) il mappale n° 631 compresi; quindi percorre tutta la strada vicinale di San Benedetto fino all'incontro con la strada vicinale del Canale; percorre detta strada del Canale fino a Borgo Giara, indi la strada vicinale dei Frati arrivando all'imbocco della strada comunale di Roveredo che percorre fino all'incontro della stessa con la strada vicinale di cima d'Agu, e seguendo la strada vicinale di Cima d'Agu fino a raggiungere il confine del Comune di Pianezze. Attraversa il Comune di Pianezze nell'estremità a nord del suo territorio, seguendo, con

andamento da est ad ovest, la strada comunale nuova di San Luca fino al confine di Marostica lungo il quale si mantiene arrivando al limite di quello di Molvena. In territorio del Comune di Molvena il confine del comprensorio segue il confine fra il Comune di Molvena e quello di Pianezze con andamento da nord a sud fino al suo incontro con la strada comunale Via Scura che percorre fino all'incrocio con la strada comunale Onari, successivamente denominata Strada di Villa, proseguendo lungo queste ultime sempre con andamento da nord a sud, arrivando alla strada provinciale Gasparona.

Si sviluppa lungo quest'ultima con andamento da nord-est a sud-ovest ed arriva al confine con il Comune di Mason che è tutto interno al comprensorio. Poi segue la strada Gasparona per la parte che interessa il territorio del Comune di Breganze, arrivando in tal modo al confine con il Comune di Fara Vicentino. Il territorio del Comune di Fara Vicentino viene attraversato con andamento da sud a nord seguendo la strada comunale principale di Fara fino al suo incontro con la strada comunale del Cavallo che percorre, sempre con andamento da sud a nord, per arrivare al confine comunale di Lugo Vicentino. Segue quindi detto confine per arrivare alla diramazione di esso dalla strada Cavallara lungo la quale procede, con andamento da sud-est a nord-ovest, pervenendo al crocevia con la strada vicinale dei Sampieroti e quella comunale della Mare.

Percorre questa ultima da nord a sud, fino al limite sud del mappale (Foglio 13) n° 444 escluso.

Segue quindi il confine fra i mappali n° 444 - 446 - 765 - 984 - 985 - 1154 - 503 - 681 - 685 - 497 - 495 - 680 - 483 - 478 - 709 - 679 - 283 esclusi ed i mappali n° 20 - 539 - 534 - 532 - 18 - 777 - 778 - 777 - 505 - 809 - 507 - 506 - 548 - 805 - 484 - 553 - 465 - 475 - 474 compresi.

Da questo punto si sviluppa sulla strada comunale Caldi fino a contrà Boschetti Rizzato, da contrà Boschetti Rizzato con andamento da nord a sud, corre lungo la strada comunale degli Orni fino all'incontro della stessa con la strada comunale dei Tovi.

Segue quest'ultima con andamento da est ad ovest, fino al confine comunale di Calvene. In territorio del Comune di Calvene, con andamento da sud-est a nord-ovest percorre la strada provinciale di Valdella fino alla valle Chiavona; quindi segue quest'ultima in sponda destra, da nord a sud fino al suo sbocco nell'Astico.

Quindi il fiume Astico da Lugo fino alla confluenza nel Tesina e quindi il fiume Tesina fino alla sua confluenza nel fiume Bacchiglione.

Da questo punto il fiume Bacchiglione dalla confluenza del Tesina alla confluenza del canale Brentella, quindi il canale Brentella, sino alla sua derivazione dal fiume Brenta in Comune di Limena. Fino al ponte sulla Strada Statale 47 a Curtarolo. Da questo punto la Statale 47 fino a Cittadella. Quindi la riva dell'Ospedale sino all'innesto con la vecchia strada statale 53 Postumia

fino al limite comunale ovest di Galliera Veneta. Segue a meridione il limite comunale di Galliera Veneta fino ad incontrare nuovamente ad est la vecchia strada Statale Postumia che segue fino ad incontrare la ferrovia “Venezia-Trento”. Segue la ferrovia “Venezia-Trento” dalla vecchia Strada Statale 53 in località Poisolo di Castelfranco Veneto fino ad incontrare il Comune di Castello di Godego. Da questo punto, verso sud, il confine comunale e quindi verso ovest, il confine stesso per proseguire lungo la carreggiata con Via Pagnana. Indi la Via Pagnana verso nord, fino all’incontro con il torrente Brenton. Segue il torrente Brenton fino alla strada comunale Rossano Veneto - Riese, poi la strada comunale dei Ronchi fino ad incontrare nuovamente il torrente Brenton.

Indi questo fino ad incontrare la strada comunale Bessica - Loria e la stessa fino al Rio Volon. Il Rio Volon sino al confine del Comune di San Zenone. Il confine di Comune verso est, fino al confine con la Provincia di Vicenza. Quest’ultimo fino al Borgo dei Gatti.

Dal limite della Provincia di Treviso lungo la strada Crespano-Romano Alto e quindi la strada per Pove fino a Pove, segue poi la strada provinciale Pedemontana del Grappa, poi la strada comunale della Piazza e nuovamente la strada provinciale Pedemontana del Grappa, giunge al limite con il Comune di Solagna che segue fino al fiume Brenta.

2. Il perimetro di contribuenza è quello definito in base alle disposizioni dell’art. 35 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Sezione I - Elenco organi

Art. 5 – Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
- a) l’Assemblea;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il revisore dei conti.

Sezione II - L’Assemblea

Art. 6 – Composizione

1. L'Assemblea è composta da:
 - a) venti membri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dai consorziati proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell'ente e tenuti a pagare il contributo consortile;
 - b) un rappresentante per ogni Provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile;
 - c) un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale;
 - d) tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei Comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio.
2. Le norme disciplinanti l'elettorato attivo e passivo e le operazioni elettorali sono contenute nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Art. 7 – Competenze

1. L'Assemblea determina l'indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere tra i propri membri eletti dai consorziati, con deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti, con separate votazioni, quattro componenti del Consiglio di amministrazione e, tra questi, il Presidente e il Vicepresidente;
 - b) adottare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
 - c) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
 - d) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali;
 - e) approvare l'elenco annuale dei lavori unitamente al bilancio preventivo;
 - f) adottare un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del Consiglio di amministrazione;
 - g) adottare il regolamento per le elezioni;
 - h) adottare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio;
 - i) convocare le elezioni per il rinnovo degli organi consortili;
 - j) delimitare il perimetro consortile di contribuenza; adottare il piano di classifica e il piano di riparto dei contributi consortili per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle

opere in gestione al Consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento;

- k) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- l) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;
- m) deliberare il bilancio ambientale;
- n) deliberare l'assunzione di mutui, salvo il disposto dell'art. 10, lett. k);
- o) deliberare, in riguardo al perseguimento delle finalità dell'ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari, eccetto quelli relativi a procedure di lavori pubblici e alle servitù per i quali è competente il Consiglio di amministrazione;
- p) deliberare la costituzione di commissioni consultive, su materie di sua competenza;
- q) deliberare la partecipazione ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio di bonifica;
- r) deliberare la presa d'atto della decadenza con decorrenza ex tunc dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e di cui all'art. 18 del presente Statuto.

3. L'Assemblea, nell'esercizio delle competenze di cui sopra e nel rispetto del principio di separazione e generale competenza e responsabilità, non può assumere atti di gestione del Consorzio.

Art. 8 – Convocazione

- 1. L'Assemblea si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.
- 2. Le riunioni dell'Assemblea hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.
- 3. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 4. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- 5. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.
- 6. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti

relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.

7. L'Assemblea è altresì convocata, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del revisore dei conti.
8. L'Assemblea si riunisce in prima seduta entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente. Decorso tale termine, provvede alla convocazione il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
9. Assume la presidenza provvisoria il consigliere che ha ottenuto il maggiore numero di voti.
10. Nella prima riunione l'Assemblea procede all'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente.

Sezione III - Consiglio di amministrazione

Art. 9 – Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente, da due membri eletti ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. a), e da uno dei sindaci di cui all'art. 6 comma 1 lettera d).

Art. 10 – Competenze

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:
 - a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
 - b) nominare i componenti dei seggi elettorali;
 - c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
 - d) predisporre lo statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
 - e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
 - f) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni, il programma triennale, i suoi aggiornamenti e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
 - g) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
 - h) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti

degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;

- i) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all'art. 35 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e del bilancio preventivo, deliberati dall'Assemblea;
- j) definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
- k) deliberare sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;
- l) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;
- m) disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- n) deliberare sugli accordi di programma e sulle convezioni fra i Consorzi e le altre autorità locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;
- o) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
- p) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
- q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- r) proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e gli eletti;
- s) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- t) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – semprechè non ritenga di sottoporle all'esame dell'Assemblea – dandone notizia alla medesima nella adunanza immediatamente successiva;
- u) deliberare, in riguardo al perseguimento delle finalità dell'ente, sulla costituzione, modificazione ed estinzione di servitù.

Art. 11 – Provvedimenti di urgenza

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di

amministrazione può deliberare sulle variazioni di bilancio previste all'articolo 7, comma 2, lettera k).

2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella sua riunione immediatamente successiva.

Art. 12 – Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato almeno sei volte all'anno dal Presidente. Deve altresì essere convocato quando almeno tre componenti ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare o quando se ne ravvisi la necessità.
2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro stabile idoneo allo scopo.
3. La convocazione del Consiglio di amministrazione è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, esclusi i giorni festivi.
4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.
5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti del Consiglio di amministrazione almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

Sezione IV - Presidente – Vicepresidente

Art. 13 – Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, con facoltà di delega al Direttore o altro dirigente limitatamente alle funzioni di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo.
2. Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende l'amministrazione consorziale;
 - c) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di

amministrazione;

- d) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
- e) stipula, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, gli accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio;
- f) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di amministrazione, sulle materie di competenza del Consiglio stesso escluse quelle indicate all'art. 10, comma 1 lett. t), e all'art. 11. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 14 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Sezione V - Disposizioni comuni

Art. 15 – Accettazione cariche elettive

1. L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 10, comma 1 lettera r).
2. Alla convalida della elezione dei consiglieri provvede l'Assemblea nella prima seduta.
3. L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente del Consiglio di amministrazione si perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata seduta stante all'Assemblea o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
4. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procederà a nuova elezione.

Art. 16 – Durata cariche elettive

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.
2. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.
3. Le elezioni dell'Assemblea potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

Art. 17 – Scadenza cariche elettive

1. I componenti dell'Assemblea entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui all'art. 15.
3. Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

Art. 18 – Cessazione cariche elettive

1. La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato dell'Assemblea, per le seguenti cause:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza, che viene pronunciata con decorrenza ex tunc dall'Assemblea quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità o di compatibilità con la carica, se non sanata;
 - c) annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità o eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
 - d) accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
 - e) mancata partecipazione all'Assemblea o al Consiglio di amministrazione per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
 - f) inottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 23.

Art. 19 – Dimissioni e decadenza dalle cariche

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate all'Assemblea, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. L'Assemblea deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo, secondo quanto previsto dall'art.20 comma 1 del presente Statuto. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento dell'Assemblea a norma dell'art.20 comma 4 del presente Statuto.

4. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea con decorrenza ex tunc, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

Art. 20 – Vacanza cariche elettive

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito con deliberazione dell'Assemblea - da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
3. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti del Consiglio di amministrazione cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocata entro un mese l'Assemblea per provvedere alla loro sostituzione.
4. Nel caso che il numero dei componenti assegnati all'Assemblea scenda al di sotto della maggioranza, dovranno essere convocate le elezioni per il rinnovo degli Organi consortili secondo le disposizioni e procedure previste nel Capo II della legge regionale recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", nonché dallo specifico regolamento elettorale.

Art. 21 – Validità adunanze

1. Le adunanze dell'Assemblea, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
2. Le adunanze del Consiglio di amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 22 – Segreteria organi consorziali

1. Il direttore del Consorzio assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.
2. La segreteria degli organi consorziali viene svolta dal direttore o da un altro dirigente dal medesimo delegato.
3. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
4. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione altri funzionari del Consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su

determinati argomenti.

Art. 23 – Astensioni

1. Il componente dell'Assemblea o del Consiglio di amministrazione che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.
2. La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 24 – Votazioni

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 25 – Verbali adunanze

1. Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.

Art. 26 – Pubblicazione deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'albo del Consorzio per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.

2. Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, in conformità a quanto disposto nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché nello specifico regolamento consortile, che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 27 – Copia deliberazioni

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui allo specifico regolamento di cui all'articolo 26.

Sezione VI - Il Revisore dei Conti**Art. 28 – Costituzione, funzioni, durata**

1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto fra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".
2. Non possono essere nominati nella carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall'ufficio:
- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
 - e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
 - f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
 - g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
 - h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in

mora.

3. Non possono inoltre essere nominati revisori dei conti i componenti dell'Assemblea, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
4. Il revisore dei conti rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.
5. Il revisore dei conti:
 - a) vigila sulla gestione del Consorzio;
 - b) presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
 - c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
6. Il revisore dei conti assiste alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
7. Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
8. La mancata partecipazione del revisore a tre riunioni consecutive degli organi collegiali a cui partecipa verrà segnalata alla Giunta regionale.
9. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la Giunta regionale provvede alla sostituzione del revisore dei conti con le modalità stabilite dalla legge.
10. Il revisore dei conti è tenuto a redigere e sottoscrivere apposito verbale sulle attività svolte che deve essere trascritto in apposito registro.
11. Qualora il revisore dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 8.

CAPO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 29 – Struttura operativa

1. La struttura operativa del Consorzio è definita dal piano di organizzazione variabile.
2. Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal direttore.
3. Il direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull'andamento della gestione consortile al Presidente e all'amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse del servizio o a richiesta del Presidente e del Consiglio di amministrazione. Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti

necessari ad evitare nocumento al Consorzio.

Art. 30 – Gestione patrimoniale e finanziaria

1. La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio.
2. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo della Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
4. Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
5. Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.
6. Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio, è destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. Nel caso in cui dopo il termine del 30 novembre ed entro il 31 dicembre si verificano straordinarie esigenze di bilancio, il Consiglio di amministrazione può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l'adozione di apposita deliberazione, da comunicare all'Assemblea.

CAPO IV

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 31 – Piano di riparto dei contributi consortili e piano di classifica degli immobili

1. Le spese di funzionamento del Consorzio di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione e per l'adempimento di tutte le altre finalità istituzionali, sono ripartite a carico della proprietà consorziata ricadente nel perimetro di contribuenza, sulla base del piano di riparto dei contributi consortili e del piano di classifica degli immobili.
2. I predetti piani, adottati dall'Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 32 – Ruoli di contribuenza

1. I ruoli annuali, resi esecutivi, saranno consegnati al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge.

2. Sull'iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.
3. Dette richieste andranno presentate direttamente al Consorzio.

Art. 33 – Riscossione dei contributi

1. La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata, di norma, per mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge.
2. Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.

Art. 34 – Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un istituto bancario secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

CAPO V

INDIRIZZO-CONTROLLO-GESTIONE

Art. 35 – Funzioni e responsabilità

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
2. Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 13.
4. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Art. 36 – Dirigenza

1. Lo statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli

organi dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, fatte salve diverse competenze fissate nel regolamento consortile di cui all'art. 30, comma 1;
 - e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente del Consorzio.
3. Sono riservati alla competenza esclusiva del direttore, fatta salva delega scritta ad altro dirigente o funzionario, i compiti di cui al comma 2 lettere a), c) ed f).
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.